



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

88/2013
GIUGNO/12/2013 (*)
26 Giugno 2013

**CON IL MODELLO UNICO 2013 SI
DICHIARANO PER LA PRIMA VOLTA
I REDDITI DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO
REGIME DI VANTAGGIO PER I
NUOVI IMPRENDITORI, ARTIGIANI,
COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
PER L'ATTUALE REGIME, CHE
PREVEDE LA RIDUZIONE
DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DAL
20% AL 5%, E' STATO PREVISTO IL
NUOVO QUADRO "LM" CHE
PRESENTA ALCUNE PECULIARITA'**

Nel mod. **UNICO 2013 PF** è presente il **nuovo quadro "LM"**, in **sostituzione** dell'analogo **quadro "CM"** dell'UNICO **2012** (*id.*: dedicato ai contribuenti minimi), che deve essere utilizzato **per dichiarare il reddito** derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ovvero **derivante dall'applicazione del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.**

Come noto, **i contribuenti che si avvalgono del presente regime**, oltre ad **applicare ai propri redditi una percentuale pari al 5%** (per i "vecchi" minimi era pari al 20%) per la determinazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, **sono:**

a) **esonerati dall'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati, conseguentemente, dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo;

b) **esclusi dall'applicazione degli studi di settore**, di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Le istruzioni al modello ricordano, altresì, come **non sia possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito** (RF, RG, RE e RD), in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta, pertanto, **qualora il contribuente nel corso dell'anno abbia svolto più attività dovrà**

verificare se, per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'impresoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario, l'accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l'apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime **è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi** o compensi percepiti nel periodo d'imposta **e quello delle spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione.

Il regime si fonda, pertanto, sul principio cosiddetto di cassa.

Si ricorda che **le spese relative a beni ad uso promiscuo** che, **indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50%** dell'importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime **si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia**, pertanto, tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, *leasing*, telefonia) sono deducibili al 50%.

Il risultato, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e le spese sostenute, confluisce nel rigo **LM6** che, se positivo, **può essere ulteriormente decrementato delle somme versate a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali** nel periodo, che saranno indicate al successivo rigo **LM7**.

Tra le novità di rilievo nel quadro "LM" in questione è da segnalare l'eliminazione del rigo dedicato all'esposizione delle ritenute d'acconto subite e questo perché **i "nuovi minimi"**, dal 2012, **non subiscono la ritenuta a titolo di acconto pari al 20%** in modo da scongiurare l'ipotesi di crediti di imposta scaturenti dalla differenza tra le 2 imposizioni (*id.* 20% e 5%).

Il modello Unico 2013 non ha previsto però l'ipotesi, non certo peregrina, di quei **contribuenti che abbiano emesso fatture per compensi nel 2011 con applicazione della ritenuta, di fatto incassate nel 2012.** Questi contribuenti avrebbero perciò subito delle ritenute a titolo di acconto sui propri redditi **senza possibilità di recupero in dichiarazione** per l'eliminazione del suddetto rigo, dedicato all'esposizione delle ritenute d'acconto subite.

Per tale situazione, **al momento non risulta possibile alcuna soluzione alternativa** che consenta il recupero di somme di fatto già versate all'Erario e, pertanto, **auspichiamo un immediato intervento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN